

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3183

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Disposizioni in materia di società e  
associazioni sportive dilettantistiche

*Presentato il 24 settembre 2002*

ONOREVOLI DEPUTATI! — In questi ultimi anni lo sport ha compiuto progressi notevolissimi, coinvolgendo un numero sempre crescente di persone, entrando nel costume e nelle abitudini di vita dei cittadini e delle famiglie.

Un numero sempre maggiore di persone ha così scoperto, sulla base della propria esperienza, come lo sport sia una componente fondamentale della salute, un mezzo di formazione e di arricchimento della personalità dell'uomo, un fattore di promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento di miglioramento della qualità della vita.

Secondo i dati confermati dalle ultime elaborazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero degli italiani che

praticano con continuità una attività sportiva, si attesta tra i 14 e i 15 milioni.

Se poi si allarga l'indagine alle espressioni varie di vita attiva, il numero complessivo di coloro che praticano seppur saltuariamente attività sportive o similari è stimabile oltre i 34 milioni.

Il fattore costituente e originale del sistema sportivo italiano è la società sportiva, basata sul volontariato.

Essa rappresenta una scuola di vita, di educazione, di democrazia, l'occasione di fare esperienza associativa e di misurarsi nel rapporto con gli altri.

La linfa vitale della società sportiva è costituita dall'opera volontaria dei dirigenti che, per autentica passione sportiva, mettono quotidianamente a disposizione il

loro insostituibile apporto, pur in un contesto normativo che non agevola il loro lavoro.

Tale realtà ha connotati suoi propri non assimilabili ai modelli stranieri. Nei Paesi anglosassoni esiste una realtà che fa principalmente leva sui *college*, sull'attività svolta presso le università; in altri Paesi occidentali, se tale opportunità è più limitata, è tuttavia sviluppato l'intervento della scuola e delle municipalità. Nei Paesi dell'est europeo per molti anni è esistito il cosiddetto « sport di Stato ».

In Italia si è lontani da queste realtà, con una esperienza tutta originale che, per gli ottimi risultati che produce, viene spesso analizzata all'estero con la finalità di mutuarne i molti lati positivi.

Sulla base dell'ultimo censimento ISTAT riferito all'anno 2001 si tratta di oltre 82.000 entità affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), presso le quali prestano la loro opera circa 550.000 dirigenti, 140.000 tecnici sportivi e oltre 100.000 ufficiali di gara, che rappresentano la forza e l'anima di questo enorme sistema. Si tratta del numero più importante di volontari che opera nel nostro Paese e che nonostante le difficoltà economiche, gli adempimenti, le procedure defatiganti, dimostra ancora di saper funzionare proprio perché le motivazioni che lo muovono sono valide e ispirate a sani principi ideali.

Accanto a queste società, che rappresentano la base delle attività delle Federazioni sportive nazionali, si pongono quelle che fanno capo agli enti di promozione sportiva, circa 20.000 (non computando quelle affiliate sia agli enti che alle Federazioni) che svolgono una funzione altrettanto meritoria seppur con modi e finalità diversificati; venendo incontro comunque ad una domanda molto presente nel territorio.

Pur se valido e funzionale, il sistema sportivo italiano, basato sulle società sportive, trova tuttavia nell'espletamento dei suoi compiti, difficoltà ed ostacoli che ne frenano le potenzialità e ne rallentano lo sviluppo.

Si tratta di problemi di diverso tipo, interni ed esterni, cui è necessario trovare al più presto adeguate soluzioni per rispondere al meglio alle istanze dello sport e della società.

Se infatti le società sportive e il volontariato raccolgono i principali meriti dei successi dello sport italiano, è altrettanto vero che ne sopportano direttamente i maggiori oneri. È ormai da tempo evidente come lo sviluppo avuto dallo sport richieda la necessità di un intervento legislativo che fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti giuridici ed organizzativi nuovi e adeguati alle esigenze interne delle società sportive, allo svolgimento dell'attività ed ai rapporti esterni.

Già da alcuni anni è in atto nell'organizzazione sportiva un approfondito dibattito, attraverso convegni in tutte le province, in merito ad una nuova configurazione giuridica delle società sportive dilettantistiche.

L'esigenza di una disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche si è ulteriormente accresciuta negli ultimi tempi per vari motivi e in particolare per i seguenti:

1) pur non avendo le società sportive scopo di lucro, l'esercizio della loro attività è sovente caratterizzato da un contenuto economico-organizzativo che non può trovare idonea la forma dell'« associazione non riconosciuta » come pure il ricorso ai modelli di società previsti dal vigente codice civile;

2) l'affidamento dei terzi impone l'attribuzione della personalità giuridica alle società sportive al fine di dotarle dell'autonomia patrimoniale idonea a garantire le obbligazioni assunte per il perseguimento delle finalità statutarie;

3) soltanto le società sportive provviste di personalità giuridica possono accedere ai mutui dell'Istituto per il credito sportivo, per cui molte società sportive sono costrette, a tale fine, a trasformarsi da associazioni non riconosciute in società di capitali;

4) è necessario operare una netta distinzione tra, società sportive che per-

seguono veramente finalità sportive e che operano senza finalità di lucro da attività speculative che si nascondono dietro l'etichetta di società sportiva;

5) alcune recenti disposizioni fiscali vanno già nel senso di una incentivazione dell'attività delle società dilettantistiche mediante specifici interventi volti ad alleggerire il carico tributario. È tuttavia necessario a questo punto riprendere tali disposizioni al fine di organizzarle in un contesto unitario che associ l'incentivazione fiscale a tutti gli altri benefici volti a sostenere l'attività delle società dilettantistiche.

Inoltre sono necessarie misure urgenti per sostenere e favorire lo sviluppo delle società sportive.

Pertanto il presente disegno di legge si sviluppa sui seguenti aspetti:

1) nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche;

2) disposizioni concrete per agevolare lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche, tenendo conto di tutti quegli aspetti che, specialmente alla luce della realtà attuale, incidono sulla operatività delle stesse società sportive, in particolare sotto l'aspetto tributario e dell'incentivazione delle sponsorizzazioni;

3) interventi in materia di gestione dell'impiantistica sportiva.

L'esigenza di una disposizione legislativa volta a regolare il fenomeno dell'associazionismo sportivo è del resto avvertita anche dal Parlamento presso il quale sono state presentate, anche nella precedente legislatura in cui si era pervenuti ad un testo unificato, una serie di progetti di legge, dei quali si è ovviamente tenuto conto nella stesura del disegno di legge.

Il provvedimento si compone di 9 articoli, più l'articolo di copertura finanziaria, e riproduce il contenuto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 138 del 2002, abrogato dalla legge di conversione n. 178 del 2002. Nella redazione del provvedimento si è tenuto conto delle osservazioni formulate

dalle Commissioni parlamentari al citato articolo 6, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 138 del 2002.

L'articolo 1 riconosce la funzione sociale delle società e associazioni sportive dilettantistiche, compresi gli organismi che operano a livello scolastico, e ne stabilisce la definizione.

L'articolo 2 reca disposizioni per le società e le associazioni sotto il profilo della denominazione sociale ne definisce la struttura aggregativa individuando la forma giuridica che detti enti possono assumere. Accanto alla forma dell'associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, si prevede la possibilità di costituzione in società di capitali. L'assenza dello scopo di lucro costituisce la riproposizione di uno schema normativo già previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, a proposito delle società sportive professionistiche che erano vincolate al reinvestimento degli utili eventualmente conseguiti nelle attività statutarie. Trattasi di uno schema collaudato che potrà consentire anche alle società sportive di capacità economiche di media levatura di avvalersi di una struttura giuridica adeguata alle esigenze del mercato.

Con il comma 2 si prevede che con uno o più regolamenti siano individuati gli elementi essenziali dello statuto delle società e delle associazioni e la relativa approvazione dello stesso. Sono infine indicati gli elementi necessari che devono figurare nell'atto costitutivo per assicurare la trasparenza dell'organizzazione societaria e la rispondenza alle norme dell'ordinamento statale e sportivo che ne improntano l'attività. I regolamenti dovranno, altresì, individuare le modalità di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irrego-

larità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Con il comma 3 è prevista una deroga espressa per i gruppi sportivi militari, essendo questi già regolamentati dai rispettivi ordinamenti.

L'articolo 3 riguarda l'istituzione e le modalità di tenuta presso il CONI del registro delle società sportive dilettantistiche, nelle sue diverse sezioni. Tale strumento appare necessario per garantire una verifica costantemente aggiornata dello stato e del numero di tutte le società sportive che hanno ottenuto il riconoscimento. L'inclusione nel registro costituisce, d'altro canto, la condizione per accedere ai contributi pubblici previsti in favore ed a sostegno dell'attività sportiva, come previsto al comma 3.

Con l'articolo 4 si intende semplificare le procedure per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti pubblici in favore delle società sportive dilettantistiche, sostituendo la previa autorizzazione prevista dalla vigente legislazione con una semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza. La disposizione consente inoltre la corresponsione dei rimborsi spese ai dipendenti pubblici in ragione della natura prettamente volontaria e gratuita della loro prestazione.

L'articolo 5 disciplina il trattamento tributario delle società sportive dilettantistiche, mediante varie disposizioni di carattere tributario in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nonché del volontariato sportivo.

In particolare, con il comma 1, si precisa che le disposizioni tributarie vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 398 del 1991, riservate ai soli sodalizi sportivi dilettantistici di tipo associativo, trovano applicazione anche in favore di quelli che assumono la forma di società di capitale senza fine di lucro.

Il comma 2 prevede l'allineamento del limite massimo dei proventi commerciali conseguiti dalle associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse ai benefici della legge 16 dicembre 1991, n. 398, attualmente fissato in lire 360 milioni, a

quello stabilito con l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, per la tenuta della contabilità semplificata delle imprese minori, portato anch'esso da 360 a 600 milioni di lire (310.000 euro).

Con il comma 3 è prevista l'inclusione tra i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di seguito denominato « TUIR », di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale, resa in favore di strutture sportive dilettantistiche; contestualmente viene elevato a 7.500 euro l'importo dei compensi non rilevanti ai fini della determinazione delle aliquote applicabili al reddito complessivo del soggetto percipiente.

Con il comma 4 si escludono il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dall'obbligo di applicare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto, prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'atto dell'erogazione di contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

La disposizione non comporta aggravii per l'erario trattandosi di ritenuta a titolo di acconto e, nel contempo, solleva i soggetti eroganti da onerosi impegni e adempimenti.

Il comma 5 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per quelli direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.

Con i commi 6 e 7 sono previste, principalmente, norme di allineamento del settore sportivo dilettantistico al trattamento tributario in materia di imposta di bollo e di tasse sulle concessioni governative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché l'esenzione

dalle imposte comunali per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.

L'articolo 6 si riferisce alla disciplina tributaria delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali. Il comma 1 stabilisce che gli importi erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, comunque, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, sempre che siano annualmente contenute nel limite annuo massimo di 300.000 euro e siano rivolte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto medesimo. Tale agevolazione, comunque, si applica solo nel caso in cui le società o associazioni « sponsorizzate » posseggano anche uno specifico settore giovanile.

La norma tende ad eliminare incertezze riguardo al diritto alla deducibilità di tali spese previsto dall'articolo 74, comma 2, del TUIR, e, soprattutto, un contenzioso tra contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, la quale è quasi sempre soccombente.

Con il comma 2 è prevista alla lettera a), ai fini del diritto alla detrazione del 19 per cento nella determinazione del reddito, l'elevazione a 2.500 euro delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, mentre la lettera b) dispone la detrazione delle erogazioni in discorso per le imprese, nel limite di 2.500 euro o del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Il comma 3 esclude dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle società e associazioni sportive dilettantistiche, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica.

Peraltro, detti importi già non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti in argomento, se erogati nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Il beneficio recato dalla norma, quindi, costituirà un onere di scarso rilievo per l'erario e, nel contempo, solleverà i soggetti passivi da gravosi adempimenti.

Con il comma 4 viene esclusa la previsione della perdita della qualifica di ente non commerciale per le società e associazioni sportive dilettantistiche, stante la specifica natura dei soggetti stessi e le finalità dai medesimi perseguite.

L'articolo 7 si riferisce alla istituzione di un Fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo. Il Fondo di garanzia consentirà alle società e associazioni sportive dilettantistiche di ottenere mutui necessari per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree.

I successivi articoli, infine, individuano una nuova disciplina giuridica delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

All'articolo 8 si disciplina la gestione degli impianti sportivi. Le disposizioni prevedono la possibilità di affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi degli enti locali alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Si vuole inoltre incentivare l'attribuzione degli impianti alle società e associazioni sportive dilettantistiche individuando un percorso di assegnazione trasparente ed obiettivo. Di estrema importanza è infine, la previsione della concessione temporanea di attrezzature sportive della scuola alle società sportive dilettantistiche radicate nel territorio dell'istituto scolastico o in comuni limitrofi.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

Il provvedimento in esame propone diverse innovazioni alla vigente normativa sulle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Di primaria importanza è l'inclusione di una nuova forma giuridica di società di capitale tra quelle che possono essere assunte dalle società ed associazioni sportive. Tali soggetti, però, dovranno prevedere statutariamente l'assenza della finalità di lucro.

Per quanto attiene gli aspetti tributari, l'articolo 5, comma 1, del provvedimento estende a questa nuova figura di società di capitali le agevolazioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dalle altre disposizioni riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

I soggetti interessati alla descritta disposizione sono circa 3.500 e sono stati estrapolati sulla base dei codici attività indicati nei modelli di dichiarazione. Di questi soggetti circa 900, nell'anno d'imposta 1998, evidenziano una imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dovuta pari a circa 18 miliardi di lire.

Una parte dei contribuenti che versano l'IRPEG sono dunque interessati alla disposizione agevolativa dell'articolo 5, comma 1. La perdita di gettito, in considerazione della natura opzionale del regime e della sua applicabilità ai soli contribuenti con ammontare di ricavi fino a 310 mila euro, può essere stimata in 5 milioni di euro.

Analogamente, per quel che riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'estensione del regime agevolativo di cui alla citata legge n. 398 del 1991 anche alle società di capitali, vista la natura opzionale dello stesso, comporterà una contenuta perdita di gettito che comunque non supererà 1 milione di euro.

L'articolo 5, comma 2, eleva il limite per accedere al regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991 a 310 mila euro.

Dai dati disponibili nell'Anagrafe tributaria (sono dunque esclusi i contribuenti che non hanno presentato dichiarazione) gli enti non commerciali che potrebbero rientrare nei nuovi limiti sono numericamente stimabili in poche centinaia di unità (per le società di capitali si veda, invece, quanto detto in precedenza). Pertanto i contribuenti che potrebbero avere un beneficio in termini di risparmio d'imposta dall'applicazione della citata legge n. 398 del 1991 sono presumibilmente di entità numerica non significativa, con una conseguente perdita di gettito cautelativamente stimata in 1 milione di euro.

Il comma 3, lettera a), dell'articolo 5, estende ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale la disciplina di favore prevista per i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti.

Inoltre la lettera *b*) dello stesso comma eleva da 10 milioni di lire a 7,5 mila euro il limite di non concorrenza al reddito di tutti i compensi, premi, indennità e rimborsi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche.

In base ai dati disponibili, relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 1999, è possibile stimare una perdita complessiva pari a 1,250 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro attribuibili alla lettera *a*) e 0,750 milioni di euro attribuibili alla lettera *b*).

Il comma 4 stabilisce l'eliminazione della ritenuta d'acconto (pari al 4 per cento) sui contributi versati dalle strutture di vertice incaricate di promuovere lo sviluppo dell'intero movimento sportivo nazionale.

Si ritiene che questo produrrà immediati effetti negativi in termini di cassa. Dallo studio sugli aspetti economici del sistema sportivo italiano realizzato da NOMISMA nel 1999 si trae un ammontare annuale di contributi erogati pari a circa 88 milioni di euro.

Nell'ipotesi di una loro distribuzione frazionata uniformemente nel corso dell'anno avremo un effetto erariale di un minor gettito di circa 1 milione di euro nel 2002 e di 2 milioni di euro nel 2003. Dal 2004 in poi non si avranno più effetti.

Il comma 5 non comporta significative perdite di gettito.

I commi 6 e 7 contengono agevolazioni in materia d'imposta di bollo e di tasse sulle concessioni governative. La perdita di gettito collegabile alle disposizioni, pur non essendo determinabile con precisione dipendendo dai concreti comportamenti posti in essere dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, può essere indicata in circa 1 milione di euro.

Il comma 1 dell'articolo 6 configura come spesa di pubblicità i corrispettivi erogati dalle imprese alle società e associazioni sportive dilettantistiche entro l'importo annuo non eccedente 300 mila euro.

La disposizione ha natura meramente interpretativa e diretta ad eliminare le incertezze ed il contenzioso tributario esistenti in materia di somme erogate a società ed associazioni sportive dilettantistiche per finalità di sponsorizzazione, fermo restando che spetterà poi all'attività di controllo prevedere che vengano escluse erogazioni non strettamente connesse a funzioni pubblicitarie.

Il comma 2, lettera *a*), eleva da 1.033 a 2.500 euro l'importo detraibile delle erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

In considerazione del fatto che, in base ai dati ISTAT, le erogazioni da privati sono oltre 100.000 annue, ipotizzando che il 10 per cento sia di importo pari o superiore a 2.500 euro, avremmo una perdita di gettito pari a circa 2,8 milioni di euro (1.467 euro x 10.000 x 19 per cento).

Il comma 2, lettera *b*), si ritiene invece senza particolari effetti erariali, in quanto si ipotizza che le imprese effettuino soprattutto spese pubblicitarie, anche ai sensi del comma 1.

Il comma 3 esclude dall'IRAP i compensi erogati agli sportivi dilettanti. La perdita di gettito conseguente può essere stimata in circa 2 milioni di euro, sulla base dei dati di Unico 2000.

L'articolo 111-*bis* del TUIR contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'articolo 51 del medesimo TUIR).

La qualifica di ente non commerciale deve essere verificata prendendo in esame l'attività effettivamente svolta.

Il comma 2 del citato articolo 111-*bis* indica alcuni parametri che costituiscono « indice di commercialità » che, comunque, non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma sollecitano un giudizio sulla natura dell'ente, ferma restando la possibilità che l'attività effettivamente esercitata corrisponda comunque a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie.

Le attività « decommercializzate » di cui agli articoli 108 e 111 del TUIR non devono essere computate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui al citato comma 2, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d'impresa.

Il comma 4 dell'articolo 111-*bis* del TUIR prevede che le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.

Il comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede che l'esonero dall'applicazione delle norme sulla perdita della qualifica sia esteso anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Poiché la perdita dei requisiti di non commercialità può essere verificata solo in sede di accertamento, l'effetto erariale non è facilmente individuabile preventivamente.

Tuttavia la « *ratio* » dell'articolo 111-*bis* del TUIR induce a ritenere che il mantenimento della qualifica di non commercialità possa generare effetti erariali negativi (altrimenti il contribuente provvederebbe a modificare la propria condizione).

Si ritiene, peraltro, che quanto disposto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, dissuada, in modo sufficiente, i contribuenti da eventuali atteggiamenti elusivi.

In ogni modo, per avere una stima della possibile entità di contrazione erariale prudenzialmente attribuibile al comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame si è considerato l'ordine di grandezza della perdita attribuibile ad un passaggio di società di persone che svolgano attività sportiva da una veste commerciale ad una non commerciale.

Sulla base dei dati delle statistiche relative ai modelli UNICO99 presentati dalle società di persone si ottiene un imponibile di circa 18 milioni di euro attribuibile a società operanti nel settore sportivo, ed un corrispettivo gettito pari a circa 4 milioni di euro.

Considerando che una parte dei soggetti sopra individuati ritenga comunque conveniente mantenere la qualifica di commercialità e che gli enti non commerciali comunque sono assoggettati ad imposizione, si ritiene di abbattere la cifra sopra evidenziata di un 50 per cento,

con una perdita pari, quindi, a 2 milioni di euro di competenza annuale.

Di seguito si riassumono gli effetti del provvedimento in termini di competenza (importi in milioni di euro).

	2002	2003	2004	2005
Articolo 5, comma 1 - IRPEG società di capitali	-	-5	-5	-5
Articolo 5, comma 1 - IVA società di capitali	-	-1	-1	-1
Articolo 5, comma 2 - Elevazione limite	-	-1	-1	-1
Articolo 5, comma 3 - Compensi, rimborsi e premi	-	-1,250	-1,250	-1,250
Articolo 5, comma 4 - Eliminazione ritenuta su contributi	-	-	-	-
Articolo 5, commi 6 e 7 - Bollo e concessioni governative	-	-1	-1	-1
Articolo 6, comma 2 - Detrazione erogazioni liberali	-	-2,8	-2,8	-2,8
Articolo 6, comma 3 - IRAP su compensi sportivi	-	-2	-2	-2
Articolo 6, comma 4 - Mantenimento non commercialità	-	-2	-2	-2
<i>Totale competenza (milioni di euro)</i>	-	-16,05	-16,05	-16,05

In termini di cassa (importi in milioni di euro), considerando un acconto IRPEF-IRPEG del 75 per cento e IRAP dell'85 per cento, si avrà:

	2002	2003	2004	2005
Articolo 5, comma 1 - IRPEG società di capitali	-	-	-8,75	-5
Articolo 5, comma 1 - IVA società di capitali	-	-1	-1	-1
Articolo 5, comma 2 - Elevazione limite	-	-1	-1	-1
Articolo 5, comma 3 - Compensi, rimborsi e premi	-	-1,250	-1,250	-1,250
Articolo 5, comma 4 - Eliminazione ritenuta su contributi	-1	-2	-	-
Articolo 5, commi 6 e 7 - Bollo e concessioni governative	-	-1	-1	-1
Articolo 6, comma 2 - Detrazione erogazioni liberali	-	-	-4,9	-2,8
Articolo 6, comma 3 - IRAP su compensi sportivi	-	-	-3,7	-2
Articolo 6, comma 4 - Mantenimento non commercialità	-	-	-3,5	-2
<i>Totale cassa (milioni di euro)</i>	-1	-6,250	-25,1	-16,05

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Società e associazioni sportive dilettantistiche).*

1. La Repubblica riconosce alle società e associazioni sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello sport italiano, la funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia, favorisce e incentiva lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva.

2. Ai fini della presente legge per società e associazioni sportive dilettantistiche si intendono le società, le associazioni, gli enti e gli organismi sportivi a carattere associativo, anche scolastici, operanti a livello di base, liberamente costituiti, riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione, ad essi affiliati ed iscritti nel registro di cui all'articolo 3, che abbiano per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.

## ART. 2.

*(Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche).*

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

2. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro, con divieto di attribuire anche indirettamente utili;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

4) incompatibilità per gli amministratori;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società o associazione;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;

d) le condizioni richieste per il riconoscimento da parte del CONI degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, nel rispetto delle finalità e a condizione dell'effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, su base regionale.

3. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

#### ART. 3.

*(Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche).*

1. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

2. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio

nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

3. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 1.

#### ART. 4.

*(Prestazioni a titolo gratuito e rapporti di lavoro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche).*

1. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### ART. 5.

*(Trattamento tributario delle società e associazioni sportive dilettantistiche).*

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano, in quanto compatibili, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro.

2. All'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, le parole: « lire 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 310.000 euro ».

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche »;

b) all'articolo 83, comma 2, dopo le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 » sono inserite le seguenti: « , purché non assumano carattere prevalente rispetto agli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d'imposta, » e le parole: « a lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a settemilacinquecento euro ».

4. All'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche ».

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al numero 27-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dalle società e associazioni sportive dilettantistiche ».

7. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) » sono inserite le seguenti: « e le società e associazioni sportive dilettantistiche ».

## ART. 6.

(*Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali*).

1. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, che posseggono anche uno specifico settore giovanile riconosciuto dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, di importo annuo inferiore a 300.000 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *i-ter*), è sostituita dalla seguente:

« *i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a duemilacinquecento euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; »;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera *c-octies*), introdotta dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituita dalla seguente:

« *c-octies*) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche; ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: « e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1 » sono soppresse;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: « , delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi » sono soppresse.

4. All'articolo 111-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed alle società e associazioni sportive dilettantistiche ».

#### ART. 7.

##### *(Fondo di garanzia).*

1. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

2. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in rela-

zione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.

3. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale dei premi colpiti da decadenza.

#### ART. 8.

*(Gestione degli impianti sportivi).*

1. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Qualora l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra curriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.

#### ART. 9.

*(Disposizione finale).*

1. Restano ferme le disposizioni vigenti riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## ART. 10.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per assicurare il contenimento della spesa ed il monitoraggio degli oneri finanziari, alle disposizioni di natura tributaria della presente legge si applica l'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono dettate le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al presente provvedimento, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2002, 7.000.000 di euro per l'anno 2003 e 26.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si fa fronte, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



€ 0,52



\*14PDL0034550\*